



COMUNE DI CAPRAROLA

Provincia di Viterbo

Via F. Nicolai, 2 - 01032 CAPRAROLA - C.F. 80003670561 - P.IVA 00203670567

Tel. 0761-64901 Fax 0761-647865

Oggetto: **Ordinanza N° 92 del 28 dicembre 2012 – Provvedimenti cautelativi ulteriori in merito alle acque provenienti dal Lago di Vico destinate al consumo umano (normativa vigente in materia di Arsenico).**

IL SINDACO

-Viste le Ordinanze Sindacali n. 7 del 24 gennaio 2011, n. 10 dell'11 febbraio 2011 e n. 15 del 10 Marzo 2011, relative alla adozione di provvedimenti cautelativi in merito alle acque provenienti dal Lago di Vico, distribuite nell'acquedotto comunale e destinate al consumo umano, con correlato avviso alla cittadinanza in base alle disposizioni in vigore, relativamente alla potabilità delle acque (parametri concentrazione algale, microcistina e arsenico);

-preso atto che il 31/12/2012 scadranno improrogabilmente le deroghe concesse dalla Regione Lazio relativamente all'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano contenente concentrazioni di arsenico e/o fluoruri superiori ai limiti stabiliti dal D.Lgs 31/2001;

-considerato quindi che dal 01/01/2013 cessa l'efficacia dei decreti del Presidente della Regione Lazio n. T0076 del 11/03/2011 (fluoruri), e T0258 del 29/07/2011 (arsenico) concernenti il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I parte B del D. Lgs. n. 31 del 02/02/2001 nel territorio della Regione Lazio;

-rilevato pertanto che, sotto il profilo giuridico-amministrativo, l'acqua destinata al consumo umano è conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 31/01 solo se ha una concentrazione di arsenico inferiore o uguale a 10 µg/l e fluoruri inferiore o uguale a 1,50 mg/l;

-considerato che l'interruzione dell'approvvigionamento idrico comporta maggiori pregiudizi rispetto alla sua continuazione;

-considerato che l'acqua destinata al consumo umano in distribuzione in questo Comune presenta i seguenti valori:

RETE IDRICA: Acquedotto pubblico comunale "Lago di Vico"

ARSENICO: 13 µg/l (dato A.U.S.L. anno 2012)

FLUORURI: inferiori a 1,50 mg/l

-ritenuto dover ulteriormente esplicitare quanto disposto e tutt'ora in vigore con le su richiamate Ordinanze Sindacali n. 7 del 24 gennaio 2011, n. 10 dell'11 febbraio 2011 e n. 15 del 10 Marzo 2011 in merito, a parziale integrazione delle citate ordinanze,

Sotto il profilo giuridico-amministrativo e sanitario con decorrenza 01/01/2013

ORDINA

Per quanto indicato in narrativa e per i motivi,

1 – il mantenimento delle limitazioni d'uso dell'acqua proveniente dall'acquedotto Lago di Vico ed erogata al consumo umano indicate nelle Ordinanze Sindacali n. 7 del 24 gennaio 2011, n. 10 dell'11 febbraio 2011 e n. 15 del 10 Marzo 2011.

2 – che l'acqua erogata al consumo umano tramite pubblico acquedotto non è utilizzabile per gli usi contemplati dall'art.2 comma 1.a del D. Lgs. n. 31/01.

3 – Circa gli utilizzi e le limitazioni d'uso riferite al consumo di acqua contenente concentrazioni di arsenico superiori a 10 µg/l e fluoruri superiori a 1,50 mg/l, si fa riferimento alle note alla cittadinanza a firma A.U.S.L. e A.T.O. 1 allegate alla presente che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ed al seguente prospetto esemplificativo:

UTILIZZI CONSENTITI: Tutte le operazioni di igiene domestica (lavaggio indumenti stoviglie ambienti) scarico wc e impianti di riscaldamento.

DIVIETO D'USO: Divieto d'uso potabile:

Divieto d'uso per cottura, reidratazione e ricostituzione di alimenti; Divieto d'uso per la preparazione di alimenti e bevande (escluso lavaggio frutta e verdura sotto flusso d'acqua e utilizzando acqua potabile per l'ultimo risciacquo); Divieto d'uso per pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche limitata di acqua (lavaggio denti e cavo orale); consentito uso dell'acqua per igiene personale (es. Doccia) tranne nei casi di presenza di specifiche patologie cutanee (eczema, patologie cutanee a rischio anche di tipo evolutivo o degenerativo); Divieto d'impiego da parte delle imprese alimentari.

4 – di dare la massima pubblicità della presente ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet del Comune, negli spazi pubblicitari ed in tutti i locali pubblici.

DISPONE INOLTRE

Che a far data dal 01/01/2013 sarà possibile approvvigionarsi di acqua potabile e idonea al consumo umano presso la fontana pubblica di Magliano Basso e nelle fontanelle (cassette dell'acqua) situate in località Paradisa e Via Rosolino Pilo.

Dalla Residenza Comunale, 28 dicembre 2012



IL SINDACO

Eugenio Stelliferi

Provincia di Viterbo
Autorità d'Ambito dell'A.T.O. n. 1 - Lazio Nord - Viterbo
Presidenza

Prot. n° 200/2012

Viterbo, li 28.12.2012

Prot. Gen. n° 84372

Ai Sindaci dei Comuni dell'ATO 1
Lazio Nord Viterbo
Loro Sedi

Alla Talete S.p.A.

Alla AUSL Viterbo

Oggetto: Informativa agli utenti circa l'uso di acqua con presenza di Arsenico e/o Fluoruri in concentrazioni superiori a quelle fissate dal D.Lgs 31/2001.

Premesso:

- che il Decreto Legislativo 2.2.2001 n. 31, in recepimento della direttiva CEE 98/83, ha notevolmente diminuito le concentrazioni massime ammissibili di alcuni parametri di minerali presenti nelle acque potabili; che l'Arsenico (la cui concentrazione massima è diminuita di 5 volte rispetto a quanto stabilito nella precedente normativa), il Fluoro, il Vanadio ed il Selenio, proprio per la particolare natura vulcanica delle nostre terre, hanno nelle acque potabili delle concentrazioni fluttuanti e spesso superiori a quanto stabilito con il D. Lgs. 31/2001, anche se quasi sempre inferiori alle concentrazioni massime consentite dalla precedente normativa (DPR 236/88);
- che i Sindaci dei Comuni dell'A.T.O. n. 1 Lazio Nord/Viterbo, nella Conferenza del 21.11.2005, hanno delegato l'Autorità d'Ambito per attivare le iniziative per una richiesta di deroga generale a livello di A.T.O. in merito ai valori dei parametri Arsenico, Fluoro, Vanadio e Selenio per le acque destinate al consumo umano, al fine di consentire l'attuazione di uno studio di dettaglio finalizzato alla caratterizzazione complessiva degli acquiferi e all'individuazione delle soluzioni ottimali da adottare per il rientro nei limiti;
- che il 31.12.2012 scade l'ultimo dei diversi regimi derogatori nel tempo intervenuti;
- che la mancata concessione di ulteriori periodi di deroga da parte della Commissione Europea ha imposto di riadeguare i piani d'intervento, prevedendo la realizzazione immediata di impianti di trattamento locali ed il rinvio della realizzazione di nuovi schemi acquedottistici alimentati dai carbonatici reatini e/o dalle acque del lago di Bolsena;
- che il Presidente della Regione Lazio, anche su stimolo dell'AATO n° 1 Lazio Nord - Viterbo, è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza determinatasi in relazione alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni Comuni del territorio della Regione Lazio (O.P.C.M. n° 3921 del 28 gennaio 2011 pubblicato sulla CURI del 12 febbraio 2011);
- che in virtù dei poteri concessi, la Regione Lazio ha in corso di esecuzione gli impianti di trattamento che permetteranno di riportare nei parametri di legge tutte le acque destinate al Consumo umano aventi concentrazioni di arsenico superiori ai 20 µg/l (I Fase) ed ha avviato le procedure per realizzare gli impianti di trattamento per le acque destinate al consumo umano con concentrazioni ricomprese tra 10 e 20 µg/l (II Fase);
- che unitamente all'abbattimento dell'Arsenico verranno posti in essere anche i trattamenti per ricondurre i fluoruri nei termini di legge;
- che la Regione Lazio, prevede di ultimare gli impianti di I Fase entro il 30 giugno 2013 e gli impianti di II Fase entro il 31 dicembre 2014;
- che l'Istituto Superiore di Sanità, in data 20 dicembre 2012, ha pubblicato sul suo sito la nota informativa su provvedimenti di limitazioni dell'uso di acque destinate a consumo umano con contenuti di arsenico e fluoro non conformi ai requisiti del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e s.m.i. nei territori interessati da deroghe successivamente alla scadenza dei provvedimenti di deroga (31 dicembre 2012);
- che occorre quindi avvisare la popolazione, che nelle more della realizzazione degli impianti di trattamento, si potrà determinare la possibilità di un diffuso superamento delle concentrazioni ammissibili di Arsenico nelle acque destinate al consumo umano e che, quindi, occorrerà usare l'acqua distribuita all'utenza con adeguate norme di cautela;
- Che la presente informativa è destinata agli abitanti dei Comuni ove dovrà essere adottata ordinanza sindacale contingibile urgente - per un periodo di tempo il più possibile limitato e comunque non oltre Giugno 2013 (per le acque contenenti concentrazioni di Arsenico superiori a 20 microgrammi/litro e

uguali o inferiori a 50 microgrammi/litro) e non oltre Dicembre 2014 per le acque concernenti concentrazioni di Arsenico superiori a 10 microgrammi/litro e uguali o inferiori a 20 microgrammi/litro nelle aree definite dal Gestore in cui non è stato possibile garantire il rientro nei limiti di legge dei valori dei parametri Arsenico e Fluoruri.

Tenuto conto di quanto dettato dall'art. 10 del D.Lgs. 31/2001 che prescrive adeguate limitazioni dell'uso e l'adozione di provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonché dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate

Considerato che il 27.12.2012 in sede di tavolo tecnico presso la Regione Lazio presenti i rappresentanti della AUSL sono state predisposte informativa alle imprese alimentari e fac simile per l'Ordinanza da far emettere ai Sindaci.

Si trasmette in allegato Bozza dell'Ordinanza e copia di quanto predisposto dalla AUSL Viterbo, precisando che i gestori del Servizio Idrico Integrato (Talete o le singole Amministrazioni Comunali ove non ancora trasferito il servizio) dovranno attenersi a quanto allegato previa verifica preventiva con la medesima AUSL delle concentrazioni dei valori di parametro Arsenico e Fluoruri erogati (anche per le singole zone) al fine di poter disporre ordinanze mirate e circostanziate.

Al fine di evitare allarmismi derivanti da non corretta informazione, occorre porre all'attenzione della popolazione che non sono mutate le caratteristiche delle acque captate e che la presenza di Arsenico e di Fluoruri è di natura geologica, ma sono scaduti i termini di deroga che permettevano un parziale uso delle acque distribuite a fini potabili.

Pertanto, per le concentrazioni e i termini temporali sopra riportati, ricordando che, per le acque destinate al consumo umano, i limiti di legge per le concentrazioni di Arsenico e Fluoruri sono stati imposti sulla base delle risultanze di studi che prevedono l'assunzione diretta e continuativa di 2 litri di acqua al giorno su individui adulti, l'Istituto Superiore di Sanità ha disposto il divieto d'uso dell'acqua a fini potabili, per la reidratazione e la ricostituzione di alimenti e per l'utilizzo e la preparazione di alimenti e bevande in cui l'acqua costituisca ingrediente o entri in contatto con l'alimento per tempi prolungati o sia impiegata per la cottura. Ne consegue che per le caratteristiche delle acque distribuite dai nostri pubblici acquedotti, un consumo occasionale e/o marginale non deve destare alcuna preoccupazione.

Infine con riferimento, ai divieti d'uso riportati nel fac simile si evidenzia che è consentito il lavaggio di frutta e verdura (pur consigliando l'uso di acqua potabile all'ultimo risciacquo) ed inoltre va sottolineato che dalle annotazioni riportate dallo stesso Istituto Superiore di Sanità, emerge che valutazioni ampiamente cautelative indicano l'assenza di rischi correlati all'utilizzo limitato di acqua per il lavaggio dei denti e del cavo orale e che, in assenza di specifiche patologie cutanee, è consentito l'uso dell'acqua per igiene personale.

Da ultimo si evidenzia che, per usi diversi da quelli per il consumo umano, quali il lavaggio degli indumenti, stoviglie e ambienti, l'alimentazione di impianti di riscaldamento e di impianti di scarico per l'allontanamento delle acque nere, l'Istituto Superiore di Sanità non ha indicato alcuna limitazione d'uso.

Ragione per la quale si ritiene che tali usi e ogni altro uso similare, diverso dal consumo umano, debba essere liberamente consentito.

I Gestori del Servizio Idrico Integrato dovranno installare un numero adeguato di distributori di acqua potabile per ridurre al massimo il disagio della popolazione e dovranno comunicare l'entrata in funzione degli impianti di trattamento al fine di consentire ai Sindaci la tempestiva revoca dell'Ordinanza emessa.

Cordiali saluti.

L'ASSESSORE DELEGATO

Dott. Ing. Paolo Equitani



Allegati:

- Bozza di Ordinanza;
- Nota AUSL VT prot. 58898 del 28.12.2012 contenente Fac Simile ai Sindaci e Informativa alle Imprese Alimentari

INFORMATIVA ALLE IMPRESE ALIMENTARI
Tavolo tecnico regionale del 27 dicembre 2012

La normativa di cui al regolamento CE n. 178/2002 stabilisce requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

L'acqua viene ingerita come ogni altro alimento direttamente, contribuendo così al rischio complessivo cui si espongono i consumatori attraverso l'ingestione di sostanze, tra cui contaminanti chimici e microbiologici.

Il capo I, art. 2 del Regolamento CE 178/2002 definisce "Alimento" anche l'acqua ingerita indirettamente, cioè intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento (es. the',caffè', bibite, acqua gassata refrigerata, reidratazione di cibi liofilizzati ivi compresi latte,orzo,caffè' solubile, preparazione di sughi-minestre-minestroni-salamoie-brodi,cottura della pasta/riso, lessatura delle verdure, preparazione di impasti per pane-pizza-dolciumi ecc.)

Gli operatori del settore alimentare, nel rispetto della normativa vigente in materia di alimenti Legge 283/62, DPR 327/80, Regolamenti CE 178/2002, 852/2004, 882/2004 sono, sotto il profilo giuridico-istituzionale soggetti obbligati ad inserire nel piano di autocontrollo la gestione del rischio derivante dall'acqua disponibile, (anche se potabile), sono in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare (ivi compreso quello dell'acqua) e garantire la sicurezza dei prodotti forniti.

Occorre pertanto che l'acqua utilizzata per il lavaggio, la preparazione, produzione, trattamento degli alimenti sia sicura e cioè contenga arsenico e fluoruri in quantità rispettivamente ricompresa entro 10 microgrammi/litro ed 1,5 mg/litro.


E' necessario istituire un approvvigionamento alternativo di acqua da utilizzare per la produzione/preparazione/trattamento dei prodotti alimentari forniti al consumatore.

Allo scopo e' possibile :

1-utilizzare acqua imbottigliata di sorgente, così come definita dalla legislazione di cui al decreto legislativo 339/99 concernente la disciplina igienica delle acque minerali naturali, avente caratteristiche qualitative conformi al decreto del Ministero della Sanità del 29 dicembre 2003 (G.U. 302 del 31/12/2003), quantunque tracciata dalla azienda produttrice ai sensi del regolamento CE 178/2002.

2-trattare l'acqua derivante dalla rete idrica comunale con idoneo impianto conforme alle indicazioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute n. 25 del 7 febbraio 2012 (G.U.n.69 del 22/3/2012), utilizzato per garantire la conformità al D.lvo 31/01 dei parametri arsenico e fluoruri nell'acqua erogata al consumo umano : nella fattispecie dovranno essere espletate analisi quantitative periodiche degli omonimi parametri, presso laboratori accreditati per analisi di alimenti ed iscritti in elenchi regionali.

Letto, confermato e sottoscritto dai partecipanti al tavolo tecnico.





COMUNE DI CAPRAROLA

Provincia di Viterbo

Eugenio Stelliferi
Sindaco

Prot. 8083 del 29.12.2012

INFORMATIVA ALLE IMPRESE ALIMENTARI Tavolo tecnico regionale del 27 dicembre 2012

La normativa di cui al regolamento CE n. 178/2002 stabilisce requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

L'acqua viene ingerita come ogni altro alimento direttamente, contribuendo così al rischio complessivo cui si espongono i consumatori attraverso l'ingestione di sostanze, fra cui contaminati chimici e microbiologici.

Il capo I, art. 2 del Regolamento CE 178/2002 definisce "Alimento" anche l'acqua ingerita indirettamente, cioè intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento (es. tè, caffè, bibite, acqua gassata refrigerata, reidratazione di cibi liofilizzati ivi compresi latte, orzo, caffè solubile, preparazione di sughi-minestre-minestroni-salamoie-brodi, cottura della pasta/riso, lessatura delle verdure, preparazione di impasti per pane-pizza-dolciumi ecc.)

Gli operatori del settore alimentare, nel rispetto della normativa vigente in materia di alimenti Legge 283/62, DPR 327/80, Regolamenti CE 178/2002, 852/2004, 882/2004 sono, sotto il profilo giuridico-istituzionale soggetti obbligati ad inserire nel piano di autocontrollo la gestione del rischio derivante dall'acqua disponibile, (anche se potabile), sono in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare (ivi compreso quello dell'acqua) e garantire la sicurezza dei prodotti forniti.

Occorre pertanto che l'acqua utilizzata per il lavaggio, la preparazione, produzione, trattamento degli alimenti sia sicura e cioè contenga arsenico a fluoruri in qualità rispettivamente ricompresa entro 10 microgrammi/litro e 1,5 mg/litro.

E' necessario istituire un approvvigionamento alternativo di acqua da utilizzare per la produzione/preparazione/trattamento dei prodotti alimentari forniti al consumatore.

Allo scopo è possibile:

1. Utilizzare l'acqua imbottigliata di sorgente, così come definita dalla legislazione di cui al decreto legislativo 339/99 concernente la disciplina igienica delle acque minerali naturali, avente caratteristiche qualitative conformi al decreto del Ministero della Sanità del 29 dicembre 2003 (G.U. 302 del 31/12/2003), quantunque tracciata dalla azienda produttrice ai sensi del regolamento CE 178/2002.
2. Trattare l'acqua derivante dalla rete idrica comunale con idoneo impianto conforme alle indicazioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute n. 25 del 7 febbraio 2012 (G.U. n. 69 del 22/3/2012), utilizzato per garantire la conformità al D.L.vo 31/01 dei parametri arsenico e fluoruri nell'acqua erogata al consumo umano: nella fattispecie dovranno essere espletate analisi quantitative periodiche degli omonimi parametri, presso laboratori accreditati per analisi di alimenti ed iscritti in elenchi regionali.

Caprarola 29/12/2012



Il Sindaco
Eugenio Stelliferi